

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1569

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata ALIFANO

Agevolazioni fiscali e contributive per la promozione e il sostegno dell’occupazione nelle *start-up* innovative e nelle piccole e medie imprese innovative operanti nei piccoli comuni delle aree interne del Paese

Presentata il 24 novembre 2023

ONOREVOLI COLLEGHI! — Circa la metà dei comuni italiani è ubicato nelle cosiddette aree interne del Paese ovvero in territori distanti dai servizi essenziali, quali, in particolare, i servizi scolastici, sanitari e di trasporto ferroviario.

Secondo la mappatura dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2020 le aree interne risultano presenti soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno: nel complesso sono 1.718 (67,4 per cento) i comuni che ne fanno parte, con significative incidenze in Basilicata, in Sicilia, in Molise e in Sardegna (tutte superiori al 70 per cento), rappresentando il 44,8 per cento del totale nazionale.

Viceversa, le regioni che presentano il maggior numero di comuni in aree interne sono la Lombardia e il Piemonte.

Dall’analisi delle caratteristiche fisiche dei comuni facenti parte delle aree interne

emerge che si tratta di aree prevalentemente montuose (1.874 comuni, pari al 48,9 per cento del totale), concentrate soprattutto nell’arco alpino, nell’Appennino tosco-emiliano e in alcune aree centrali della Sicilia e della Sardegna.

Ricadono nelle aree interne anche alcuni comuni capoluogo, come Matera in Basilicata (quasi sessantamila abitanti), Nuoro in Sardegna ed Enna in Sicilia, a causa della mancanza di una stazione ferroviaria almeno di tipo *silver*, e Isernia in Molise, per l’assenza di un ospedale con servizio d’urgenza e accettazione.

I comuni ricadenti nelle aree interne sono interessati da accentuati fenomeni di spopolamento e di invecchiamento della popolazione. L’analisi dell’ISTAT evidenzia come, a fronte di una dinamica demografica positiva su base nazionale tra il 2001 e il 2020 (+3,9 per cento), le aree interne

hanno complessivamente perso l'1,4 per cento della popolazione, soprattutto nei comuni periferici e ultraperiferici con una popolazione media sotto i 1.000 residenti, che hanno registrato riduzioni anche del 50 per cento della popolazione.

A parte il generale calo delle nascite e l'invecchiamento, interessa evidenziare come ci sia una maggiore tendenza ad abbandonare i luoghi di residenza in conseguenza della mancanza di servizi o della lontananza dai centri di servizi.

Con l'obiettivo di combattere lo spopolamento e il conseguente degrado delle aree periferiche nonché di promuovere iniziative per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e le filiere produttive locali, è stata elaborata la strategia nazionale per le aree interne alla quale, nell'ambito della missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza concernente l'inclusione e la coesione, sono state assegnate risorse per oltre 1 miliardo di euro.

Le aree interne costituiscono una ricchezza nascosta del nostro Paese che necessita di essere valorizzata, anche alla luce dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria da COVID-19.

Proprio l'arretratezza dei servizi e l'imprenditorialità locale prevalentemente artigianale possono rappresentare terreno fertile per lo sviluppo delle *start-up* innovative, soprattutto nella fase di sperimentazione di nuovi modelli di produzione e di prodotti basati sul valore economico e sociale del territorio e dell'equilibrio con l'ambiente.

L'avvio di progetti imprenditoriali legati alle nuove tecnologie rappresenta inoltre anche un elemento di forte attrattività per i giovani con il conseguente ripopolamento dei piccoli borghi.

I comuni delle aree interne possono costituire piccoli ma significativi *hub* di sviluppo di *start-up* innovative, di creazione di valore facendo leva sulle peculiarità del territorio e rafforzando al contempo i punti di interesse con i grandi centri urbani.

I tanti progetti avviati nelle aree interne a vocazione innovativa hanno registrato significativi successi in termini di sviluppo

locale di *start-up*, sia attraendo talenti dall'esterno sia favorendo l'avvio e lo sviluppo di iniziative locali.

È necessario sostenere tali iniziative con ogni mezzo, non solo finanziario, rafforzando le sinergie tra gli attori nel campo dell'innovazione, le istituzioni e il mondo imprenditoriale, diffondendo la cultura dell'innovazione dove fatica ad arrivare.

Per le ragioni suddette la presente proposta di legge intende sostenere l'insediamento di *start-up* innovative e piccole e medie imprese (PMI) innovative nei comuni delle aree interne attraverso incentivi all'occupazione.

L'articolo 1 reca la definizione di *start-up* innovativa e PMI innovativa.

L'articolo 2 introduce un regime speciale di favore per i lavoratori di *start-up* e PMI innovative che abbiano o trasferiscano la residenza in un comune ricadente nelle aree interne del Paese. In tali casi, si prevede l'esenzione del 30 per cento del reddito derivante dallo svolgimento di un'attività lavorativa, prestata prevalentemente nel territorio del detto comune.

L'articolo 3 introduce una maggiorazione del credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo, in favore di *start-up* innovative e PMI innovative operanti in comuni delle aree interne con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, riconoscendo il credito nella misura fissa del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.

L'articolo 4 prevede un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro di *start-up* innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1, che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune ricadente nelle aree interne, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato. In particolare, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione con-

tro gli infortuni sul lavoro nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'articolo 5, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge con *start-up* innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1, riconosce, per un periodo massimo di trentasei mesi, un esonero totale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, in favore dei lavoratori che: *a)* abbiano o trasferiscano il proprio domicilio in un comune ricadente nelle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; *b)* svolgano la propria prestazione lavorativa in modalità agile in misura non inferiore al 30 per

cento dell'orario complessivo di lavoro; *c)* percepiscano una retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

L'articolo 6, al fine di agevolare le iniziative di cui alla presente proposta di legge, riconosce la possibilità di erogare benefici accessori, cosiddetti « *fringe benefits* », ai propri dipendenti, esenti da imposte fino a 6.000 euro per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e per i due periodi d'imposta successivi.

L'articolo 7, infine, introduce la detassazione del reddito prodotto nelle aree interne del Paese dalle *start-up* e PMI innovative di cui all'articolo 1, in misura pari al 50 per cento.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per « *start-up* innovative »: le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) per « PMI innovative »: le piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 2.

(Regime fiscale speciale per i lavoratori di start-up innovative e PMI innovative operative in comuni delle aree interne del Paese)

1. I redditi di lavoro dipendente e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente prodotti in Italia da lavoratori di *start-up* innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 non concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori abbiano o trasferiscano la residenza in un comune situato nelle aree interne del Paese, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio del comune di cui alla lettera *a*).

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento della residenza in un comune di cui al comma 1, lettera *a*), e per i quattro periodi d'imposta successivi. Con decreto del Ministro dell'e-

conomia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo, anche concernenti le cause di decadenza dal beneficio, e di coordinamento con le altre disposizioni vigenti recanti agevolazioni nella medesima materia.

Art. 3.

(Maggiorazione del credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle *start-up* innovative e PMI innovative aventi sede in un comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della presente legge, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 6-*bis*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 del predetto articolo 3, è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.

Art. 4.

(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative con sede nei comuni delle aree interne del Paese)

1. Al fine di promuovere la nascita e l'insediamento di *start-up* innovative e PMI innovative nonché la diffusione delle nuove tecnologie nelle aree interne del Paese, alle *start up* innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei

datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Art. 5.

(Esonero contributivo per lavoratori dipendenti di start-up innovative e PMI innovative con domicilio in comuni delle aree interne del Paese)

1. Al fine di promuovere l'assunzione di lavoratori da parte di *start-up* innovative e PMI innovative e lo svolgimento della prestazione lavorativa nei comuni delle aree interne del Paese, per i rapporti di lavoro subordinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con *start-up* innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 è riconosciuto un esonero totale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, a condizione che lo stesso:

a) abbia o trasferisca la propria residenza in un comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a);

b) svolga la propria prestazione lavorativa in modalità agile in misura non inferiore al 30 per cento dell'orario complessivo di lavoro;

c) percepisca una retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo non superiore a trentasei mesi ed è cumulabile con l'agevolazione di cui all'articolo 2.

Art. 6.

(Misure fiscali per il welfare aziendale di start-up innovative e PMI innovative)

1. Al fine di incentivare le iniziative di cui alla presente legge, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e per i due periodi d'imposta successivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 6.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti di *start-up* e PMI innovative di cui all'articolo 1 nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ivi compresi la concessione di fabbricati in locazione o il pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

Art. 7.

(Detassazione del reddito prodotto da start-up innovative e PMI innovative)

1. Per le *start-up* e PMI innovative di cui all'articolo 1 che abbiano sede o svolgano un'attività economica in un comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in cui maturano i requisiti per l'applicazione della presente disposizione e per i cinque periodi d'imposta successivi.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione beneficiata, al mantenimento dell'attività in un comune di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), per l'intero periodo di durata dell'agevolazione.

3. L'agevolazione di cui al comma 2 è riconosciuta nel rispetto dei limiti e delle

condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*».

